

L'anno duemilaventi, il giorno uno, del mese di aprile, nel proprio Ufficio.

IL SINDACO

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio sanitario azionale;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute in data 21/02/2020 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale con il n. 44 del 22/02/2020 che prevede l'obbligo delle Autorità competenti di applicare la misura della quarantena con sorveglianza attiva, per giorni quattordici, agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva COVID - 19;

Considerato che nella stessa Ordinanza è previsto che l'Autorità sanitaria territorialmente competente provvederà all'adozione della misura della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero, in presenza di condizioni ostative, di misure alternative di efficacia equivalente;

Visto il Decreto Legge emanato dal Consiglio dei Ministri in data 23/02/2020, recante "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Richiamata integralmente l'ordinanza redatta dal Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 8 dell'8 marzo 2020, avente ad oggetto: "Ordinanza ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 – Obbligo di isolamento domiciliare per i soggetti rientrati nella Regione Campania dalla Regione Lombardia e dalle Province di cui all'art. 1 DPCM 8 marzo 2020 e ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nella Regione Campania.";

Vista la comunicazione, anticipata telefonicamente, dell'ASL Salerno – distretto 64 – Eboli, al Sindaco del Comune di Colliano, con la quale si rende edotto che sul territorio del Comune di Colliano presso l'abitazione sita alla località Pazzano, n. ...omissis la persona, ...omissis..., nato a ...omissis... (...omissis...) il ...omissis..., residente a ...omissis..., è risultata positiva al test del Coronavirus, e quindi si ritiene necessario ed urgente adottare apposita Ordinanza Sindacale con la quale prevedere:

1. L'isolamento sanitario obbligatorio di tutte le persone presenti nell'abitazione di proprietà, quelle in località Prata e nel territorio comunale che anche potenzialmente sono potute venire in contatto nei confronti della signora già individuata quale "caso sospetti di COVID-19" le cui generalità saranno individuate dall'autorità sanitaria;

2. Il divieto di ingresso nell'abitazione della suddetta di personale non autorizzato.

Ritenuto:

- necessario ottemperare a quanto sopra indicato provvedendo all'adozione della misura della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, ovvero, in presenza di condizioni ostative, a misure alternative di efficacia equivalente;

- tutelare la salute pubblica, ai sensi dell'art. 50 del D. lgs. N. 267 del 18 agosto 2000;

Riscontrata la propria competenza all'adozione del provvedimento trattandosi di atto finalizzato alla tutela della salute pubblica;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

A-Con effetto immediato dalla notifica della presente ordinanza, alla sig.ra, ...omissis..., nato a ...omissis (...omissis...) il ...omissis..., residente a ...omissis... (...omissis...), **a non lasciare il proprio domicilio e a non aver contatti con altre persone.**

B-La medesima persona deve seguire in maniera puntuale le disposizioni in tema di profilassi stabilite dalle Autorità Sanitarie in relazione all'emergenza in atto per il coronavirus (COVID-19) nonché ogni disposizione e raccomandazione del Ministero della Salute e dagli altri Organi Istituzionali preposti, nella presente fattispecie di isolamento domiciliare fiduciario.

ORDINA, inoltre

- 1.Che la presente ordinanza sia portata a conoscenza de soggetto precitato sottoposto a misura straordinaria di quarantena prescritta, provvedendo all'adozione della misura della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, ovvero, in presenza di condizioni ostative, a misure alternative di efficacia equivalente.
- 2.Il divieto di ingresso nell'abitazione sita in Colliano, località Pazzano, n. ...omissis... a personale non autorizzato;

AVVERTE

Che le violazioni alla presente ordinanza, fatte salve le sanzioni, anche penali, previste dalla normativa statale (denuncia ex art. 650 C.P. e le più gravi sanzioni di legge) e/o regionale vigente, saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo edittale di € 25,00 ed il massimo di € 500,00 stabilendo il pagamento in misura ridotta di € 450,00 ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs n. 267/2000.

DISPONE

La notifica, via pec, della presente ordinanza:

1. Alla Prefettura – U.T.G. di Salerno - protocollo.prefsa@pec.interno.it;
2. All'Unità di Crisi Regionale – Emergenza epidemiologica da Covid-19, istituita con Decreto P.G.R.C. n. 45 del 06.03.2020 - tf.covid19@pec.regione.campania.it;
3. Alla competente ASL - protocollogenerale@pec.aslsalerno.it;
4. Alla Provincia di Salerno - archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it;
5. Al Comando Stazione Carabinieri di Colliano – t3a31013@pec.carabinieri.it
6. Al Comando di Polizia Municipale del comune di Colliano -

Il provvedimento verrà, inoltre, trasmesso al Ministro della Salute entro ventiquattro ore dall'adozione, ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 - seggen@postacert.sanita.it, dgprev@postacert.sanita.it.

AVVISA

Copia del presente provvedimento è pubblicato all'Albo del Comune e trasmesso al C.O.C. (Centro Operativo Comunale) attivato con Decreto Sindacale Sindacale n. 8.

Eventuale ricorso contro il presente provvedimento può essere proposto al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Campania – Sezione di Salerno nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, ai sensi dell'articolo 40 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Sindaco

F.to Ing. Adriano GOFFREDO



Adriano Goffredo